

sent. 20.08/12
Cron. 7.9.16/12
Rep. 16.6.6/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. nona

In persona del Giudice **Dr. Tommaso Marvasi** ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.19254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente

TRA

ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING Spa,

elett.te domiciliata in Roma piazza Mazzini n.27, presso lo studio dell'avv. Francesco Mainetti che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Emanuele Buonocore per procura in calce all'atto di citazione,

ATTRICE e CONVENUTA RICONVENZIONALE

E

GISA GESTIONE IMPIANTI CARBURANTI e AFFINI Sas di Amaturò Amedeo, Amedeo AMATURO,

elett.te domiciliati in Roma Viale Cesare Pavese n.101, presso gli avv.ti Sergio Beltrani, Bruno Russo De Luca e Daria Russo De Luca, che li rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI e ATTORI RICONVENZIONALI

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il 9 marzo 2009 la Spa ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING ha esposto che :

- l'ENI è subentrato all'AGIP PETROLI Spa in tutti i rapporti attivi e passivi, tra cui i due contratti stipulati in data 11.2.2002 con la GISA GESTIONE IMPIANTI CARBURANTI E AFFINI Sas, in forza dei quali l'AGIP aveva affidato alla GISA la gestione gratuita dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Cava dei Tirreni, Corso Principe Amedeo, a condizione che la ditta acquistasse da lei carburante e combustibili; il rapporto aveva una durata di anni 6 e mesi 6, con rinnovo automatico se non era comunicata disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza;

- l'ENI aveva risolto il rapporto oltre 6 mesi prima della scadenza, come espressamente previsto in contratto, tramite lettera raccomandata inviata il 17 settembre 2007 e ricevuta il 19 settembre 2007;

- tuttavia, l'impianto non era stato restituito l'11 agosto 2008, data di scadenza del contratto.

Per cui l'ENI ha chiesto la condanna della Sas all'immediata restituzione dell'impianto, nonché a pagare, in solido con il proprio amministratore e socio accomandatario Amedeo AMATURO, la penale prevista per la tardiva restituzione, con decorrenza dall'11 agosto 2008 fino all'effettivo rilascio.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti:

- eccependo l'incompetenza dell'adito giudice, ritenendo che la causa, avendo ad oggetto un rapporto di comodato, debba rientrare nella previsione dell'art.447 bis cpc; nonché

- contestando di non avere mai ricevuto la disdetta del contratto;

- contestando che la disdetta del settembre 2007 non era valida, non essendo stata sottoscritta da soggetto autorizzato ad agire per l'ENI, e, peraltro, era da considerarsi tardiva.

Inoltre il signor AMATURO, premesso che gli ambienti dell'impianto di distribuzione carburanti erano insalubri (con infiltrazioni di pioggia e altro), per cui lavorarci gli aveva causato danni permanenti alla salute, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'ENI a risarcirgli i danni così subiti.

Svolta istruttoria con l'acquisizione di documenti, rigettate le richieste di prova per interpello e tramite testimoni e di consulenza tecnica di ufficio avanzate dalle parti, la causa è pervenuta in decisione all'udienza del 31 gennaio 2012, sulle conclusioni delle parti come formulate a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione dei convenuti secondo la quale il presente giudizio, avendo ad oggetto la risoluzione di un rapporto di comodato, dovrebbe rientrare nella competenza funzionale di cui all'art.447 bis cpc.

Infatti i rapporti tra l'Eni e la Sas convenuta hanno natura complessa, non limitandosi alla semplice cessione in uso gratuito dell'impianto per i carburanti, ma comprendendo anche ulteriori pattuizioni, quali l'obbligo per la Sas di rifornirsi di carburante dall'ENI. L'accordo tra le parti comprende due contratti, ovvero un contratto di comodato e un

contratto di somministrazione, collegati necessariamente tra loro e fondati su un'unica causa. Stante la natura complessa dell'accordo, non si ritiene applicabile la competenza ex art.447 bis cpc, che ha ad oggetto i contratti di comodato. Si ritengono applicabili, invece, le generali norme di cui agli artt.21 e seguenti cpc, dato che nella presente fattispecie il rapporto di comodato è solo parte di un più complesso accordo e non potrebbe sussistere né sarebbe venuto ad esistenza come contratto autonomo..

Né si può applicare la regola della prevalenza del rito del lavoro (richiamato dall'art.447 bis cpc) su quello ordinario, come previsto dall'art.40 comma 3 cpc, dato che la fattispecie è applicabile solamente alle controversie che rientrano nelle previsioni di cui agli artt.409 e 442 cpc, e non anche quando questo rito speciale riguardi controversie differenti da quelle individuali di lavoro e da quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (così App. Caltanissetta, 31.3.2008, in Foro Italiano, 2008, I, 2647).

2. L'ENI deduce di avere tempestivamente comunicato la prescritta disdetta, tramite la missiva prodotta in atti con data 17 settembre 2007, spedita in pari data con lettera raccomandata e ricevuta dalla Sas il 19 settembre 2007. Per cui chiede la declaratoria di risoluzione del contratto e l'ordine di restituzione dell'impianto, nonché la condanna a pagare la penale prevista in contratto per il caso di tardiva restituzione.

La Sas nega che nella missiva ricevuta il 19.9.2007 fosse contenuta la lettera di disdetta e allega che c'era, invece, altro documento, che produce, ovvero una comunicazione con data 12 settembre 2007 concernente il Manuale operativo per la gestione dell'impianto.

In proposito ribatte l'ENI che tale altro documento era stato, invece, consegnato a mano alla Sas e che era collegato alla consegna di un opuscolo informativo che non poteva, comunque, essere inviato tramite normale lettera, anche per le ben maggiori dimensioni e peso.

La contestazione di parte convenuta che la missiva del 17-19 settembre 2007 non contenesse la disdetta non appare credibile e non sono portati elementi a conforto. Invece appare del tutto verosimile e costituisce elemento indiziario l'affermazione dell'ENI che non avrebbe certo spedito con lettera raccomandata una semplice lettera di accompagnamento di un opuscolo informativo. Peraltro si nota che la GISA ha adottato, sul punto, una condotta del tutto omissiva: ad esempio, al preavviso dell'ENI del luglio 2008 riguardante la riconsegna dell'impianto prevista per l'11 agosto 2008, nemmeno si è curata di rispondere e contestare, come non aveva obbligo di fare ma come sarebbe stato ovvio attendersi in caso di effettiva mancata ricezione di regolare disdetta. Per cui deve ritenersi la disdetta contenuta nella suddetta missiva e, quindi, regolarmente ricevuta dalla Sas GISA in data 19 settembre 2002.

Del resto, il contratto tra le parti espressamente prevede che la disdetta dovesse *"inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza"*. Il contratto non richiede, invece, che la disdetta debba essere inviata tramite forme ancora maggiormente probanti, come quelle chieste da parte convenuta (che chiede che i timbri di spedizione fossero apposti sulla stessa missiva, piegata a formare una lettera), ritenendo necessaria e sufficiente la spedizione con lettera raccomandata.

In subordine, la GISA contesta che la disdetta non avrebbe i requisiti necessari di validità, dato che non è stata sottoscritta dal legale rapp.te dell'ENI, bensì da un funzionario, il signor Francesco Lipari Coordinatore Commerciale Punti Vendita dell'area di Napoli, che sarebbe privo del necessario potere di risolvere il contratto.

Tale eccezione è, anzitutto, tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta nella terza memoria depositata ai sensi dell'art.183 comma 6 cpc, essendo soggetta alle preclusioni previste dall'art.167 cpc.

Comunque l'eccezione è anche infondata, per il combinato disposto degli artt.1398 e 1399 cod.civ., poiché nell'atto di citazione, e in specie nella delega posta in calce dal Direttore Generale dell'ENI Spa, c'è comunque una ratifica dell'operato del signor Lipari, che ai sensi dell'art.1399 cpv c.c. ha effetto retroattivo, rientrando nei poteri del *dominus* fare proprio e perfezionare, con effetti retroattivi, il negozio compiuto dal *falsus procurator*. Ratifica contenuta nell'atto di citazione che è, quindi, intervenuta prima dell'eccezione di parte convenuta. Né la GISA aveva mai contestato la regolarità della disdetta, prima del presente giudizio.

Né la disdetta può essere ritenuta inesistente, provenendo comunque, pacificamente, dagli uffici dell'ENI ed essendo perfettamente incardinata e funzionale all'attività dell'Ente medesimo.

Si conclude che l'ENI ha effettuato valida e tempestiva disdetta, ricevuta dalla GISA Sas oltre sei mesi prima della scadenza del contratto. Per cui la Società convenuta avrebbe dovuto rilasciare gli impianti alla scadenza del contratto in data 11 agosto 2008, e va condannato a rilasciarli con immediatezza.

In conseguenza, va accolta la domanda dell'ENI al risarcimento del danno, liquidato preventivamente dalle parti, in contratto, nella misura di €.129,11 (lire 250.000) giornalieri, dall'11.8.2008 fino all'effettiva riconsegna.

Non si ritiene, invece, di condannare ad uguale risarcimento il signor AMATURO, legale rapp.te e socio illimitatamente responsabile dalla Sas. Infatti il contratto è stato stipulato e ha valore unicamente tra ENI e Sas GISA, non anche con il signor AMATURO, il quale, quindi, non può essere condannato al risarcimento in forza delle clausole di un contratto del quale non è personalmente parte. La circostanza che il signor AMATURO, quale socio illimitatamente responsabile, risponda delle obbligazioni della Sas, non significa che debba essere condannato come diretto responsabile solidalmente con la stessa.

Né l'ENI ha provato alcun danno, per cui il suddetto AMATURO nemmeno può essere condannato al risarcimento per altra causale, diversa dalla previsione del contratto, di cui non è parte.

3. Il signor Alfredo AMATURO ha presentato, a propria volta, domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento per i danni fisici subiti quale conseguenza della insalubrità dell'impianto di distribuzione.

Ha dedotto che gli impianti erano in pessimo stato di manutenzione, fortemente umidi e, con il passare del tempo, hanno anche consentito infiltrazioni di acqua piovana idonee ad accrescere la insalubrità e l'umidità dei luoghi. Ha aggiunto che, dovendo lavorare in simile ambiente malsano, ha riportato le infermità dedotte nella perizia medica di parte che ha prodotto.

In proposito, va rigettata l'eccezione dell'ENI di carenza di legittimazione attiva e passiva, ben potendo il signor AMATURO proporre la domanda risarcitoria nella presente sede, dove è comunque convocato dall'ENI quale presunto debitore. Né l'eventuale responsabilità della GISA Sas, per avere fatto lavorare l'AMATURO in un ambiente insalubre, vale a escludere eventuali responsabilità dell'ENI.

La domanda va, peraltro, respinta, non essendo stato provato in atti né che l'ENI abbia consegnato impianti in stato fatiscente e insalubre, né che questo dedotto ambiente sia stato la causa diretta dell'indicato danno fisico.

Con riguardo allo stato dei luoghi, la consulenza tecnica prodotta dal signor AMATURO descrive lo stato dei luoghi nel 2009, ovvero successivamente allo stesso inizio del presente giudizio, e non è idonea a indicare come fosse lo stato dei luoghi diversi anni prima, quando il rapporto ebbe inizio nel 2002 e nell'epoca immediatamente successiva.

Tra l'altro la Sas, ricevendo la consegna degli impianti, ebbe ad attestarne il "*perfetto stato d'uso e di funzionamento*", come si legge nel verbale di consegna dell'11 febbraio 2002 redatto in contraddittorio tra le parti. La prima contestazione della Sas avvenne con lettera del 4 novembre 2004, ovvero oltre due anni e mezzo dopo la consegna. Inoltre, dopo questa prima contestazione, le ulteriori doglianze sono arrivate solo a distanza di diversi altri anni: con missiva dell'11 marzo 2008, ovvero quanto il contratto era in scadenza, e poi addirittura nel marzo 2009 dopo l'inizio del presente giudizio.

Quindi non risulta provato che, al momento della consegna, lo stato dei luoghi e gli impianti fossero nel peggiore stato di manutenzione affermato dal signor AMATURO. Né si vede perché la Sas non si sia tempestivamente attivata per fare constatare in contraddittorio questa notevole fatiscenza, anche alla finalità di compiere gli opportuni interventi di manutenzione.

Fra l'altro, l'art.4 del contratto di comodato prevede l'obbligo del gestore di custodire l'impianto in stato di ordine, pulizia e decoro, come pure di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale: per cui la Sas, in caso di significativo deterioramento degli impianti e strutture, avrebbe dovuto immediatamente rappresentarlo all'ENI, altresì chiedendo un intervento tempestivo. Ovvero avrebbe anche dovuto e potuto intervenire in via d'urgenza, in caso di altrui inadempimento o negligenza, anche alla luce della disciplina degli artt.1808 e 1812 cod.civ., che impongono al comodatario di porre in essere gli interventi urgenti necessari per tutelare la salute di chi frequenta i luoghi.

Al contrario, durante i sei anni e mezzo di gestione, la GISA si è limitata, in pratica, a effettuare la segnalazione del 4.11.2004.

Inoltre l'art.6 del contratto di comodato prevede che "*il Gestore condurrà l'impianto a suo rischio e responsabilità per cui sono a suo carico i danni a cose, beni e persone*".

In giudizio, l'attore riconvenzionale ha chiesto procedersi a consulenza tecnica di ufficio -per accertare lo stato dei luoghi attuale e per il periodo precedente- solamente con la terza memoria ex art.183 cpc, ovvero in modo tardivo. Per cui la richiesta è stata reputata inammissibile. Peraltro, era pure inammissibile per la assoluta genericità della richiesta e dei quesiti formulati, tale da avere un contenuto meramente esplorativo.

Sotto altro aspetto, il signor AMATURO non ha provato che i danni fisici lamentati siano stati causati dal lavoro negli ambienti del distributore di carburanti. La stessa relazione medica di parte, prodotta in atti, induce simile dubbio, avendo il consulente indicato che l'attuale suo stato di parziale infermità è conseguenza sia di problemi connaturati che di un ambiente climatico nocivo: ma non ha in alcun modo indicato la specifica rilevanza dei suddetti fattori. Né sono provate in alcun modo le condizioni del lavoro del signor AMATURO, con riguardo agli anni passati.

Si rigetta, quindi, la domanda riconvenzionale, non avendo il signor AMATURO provato né l'esistenza di un ambiente nocivo, sin dai primi mesi del rapporto; né, tanto meno, la causazione di danni derivante in modo certo, diretto e immediato dall'aver operato in un ambiente insalubre.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n.19254/2009, così dispone:

1) dichiara la propria competenza per il presente giudizio;

2) condanna la Sas GISA di AMATURO AMADEO a rilasciare a favore della Spa ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING l'impianto di distribuzione carburanti sito in Cava dei Tirreni, Corso Principe Amedeo, oggetto del contratto tra le parti (o loro danti causa), con quanto indicato nel verbale di consegna;

3) condanna la GISA Sas a risarcire all'ENI il danno per il ritardato rilascio, liquidato come da contratto in €.129,11 al giorno, dall'11.8.2008 sino all'effettivo rilascio;

4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno presentata dall'ENI nei confronti di Amedeo AMATURO;

5) rigetta le domande riconvenzionali del signor AMATURO per danni fisici nei confronti dell'ENI;

6) CONDANNA la Sas GISA di AMADEO AMATURO e il signor AMADEO AMATURO a pagare le spese di causa in favore dell'ENI, che liquida in €.500,00 per spese, €.1.800,00 per competenze ed €.6.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2012

Il Giudice
Dr. Tommaso Marvasi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 23 OTT. 2012
CANCELLERIA
Dr.ssa Rotella (Tiziana)



IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Rotella Tiziana